



LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 21 07 1983 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 10 8 1983 N. 32

Ulteriori deleghe delle funzioni amministrative in materia di agricoltura foreste ed economia montana.

ARTICOLO 1

Oltre a quanto previsto dalle leggi regionali 12 gennaio 1978 n. 6 27 luglio 1978 n. 41 13 novembre 1978 n. 58 e dalle altre norme di delega dal 1^o gennaio 1984 sono delegate alle Comunità Montane ed ai Consorzi dei Comuni per l'esercizio della delega in agricoltura le funzioni amministrative concernenti. a) la concessione dei contributi in conto capitale e dei premi di fedeltà di cui alla legge regionale 28 giugno 1978 n. 35 recante interventi in agricoltura per favorire l'occupazione giovanile; b) la concessione di contributi in conto capitale a favore dei consorzi fitosanitari associazioni e cooperative agricole per l'attuazione di programmi di difesa fitosanitaria delle culture di maggiore importanza per l'economia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 1976 n. 37. Restano ferme le funzioni spettanti alla Regione ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 medesimo; c) la autorizzazione all'impianto di vivai ed alla vendita di piante parti di piante e semi ai sensi della legge 18 giugno 1931 n. 987 e successive modifiche ed integrazioni; d) le colture arboree ed erbacee i pascoli ed i prati da pascolo e le relative produzioni; e) l'acquacoltura e le relative produzioni salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 27 aprile 1982 n. 25; f) il rilascio dei buoni di prelievo dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura; g) il collaudo e la liquidazione delle opere di elettrificazione rurale; h) il fondo di rotazione di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966 n. 910 e di cui all'articolo 7 della legge 16 ottobre 1975 n. 493.

ARTICOLO 2

Le Comunità Montane ed i Consorzi dei Comuni provvedono a tutti gli adempimenti previsti dalla legge regionale 19 marzo 1981 n. 8 per la concessione di premi a favore di coltivatori diretti singoli o associati e di imprenditori agricoli che acquistano bestiame bovino selezionato in sostituzione di bestiame abbattuto obbligatoriamente in esecuzione dei piani di risanamento di cui alla legge 9 giugno 1964 n. 615 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini della determinazione del valore in vita di ogni capo di bestiame abbattuto e dell'importo del premio da liquidare in applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 19 marzo 1981 n. 8 ciascun ente delegato provvede alla costituzione di una commissione composta dal Presidente della Comunità Montana o del Consorzio dei Comuni che la presiede da un veterinario dell'Unità sanitaria locale territorialmente competente e da un rappresentante dell'Associazione provinciale degli allevatori. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 19 marzo 1981 n. 8 restano operanti esclusivamente per le domande presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 3

Per l' esercizio delle funzioni delegate si applicano in quanto compatibili con la presente legge le disposizioni contenute nella legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 4

E' abrogato il secondo comma dell' articolo 29 della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6.

ARTICOLO 5

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvedera' per gli esercizi finanziari 1984 e successivi con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 21 luglio 1983

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1983

___Num:0030

___Boll__Uff__Num:32

___Boll__Uff__Anno:1983